



**NESSUN
DIRITTO
PER IL
SEX WORK?**

FALLO FUORI

→ **FIRMA** ←

**PER
DECRIMINALIZZARE
IL LAVORO
SESSUALE**

Il presente testo di legge è finalizzato a rinnovare l'ordinamento in materia di lavoro sessuale. In Italia, la legge 20 febbraio 1958, n. 75 ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"), nota anche come "legge Merlin", mai modificata e dunque ancora vigente nel Paese, è un tipico caso di legge abolizionista: non proibisce lo scambio di sesso contro denaro o beni, configurata come attività lecita, ma sanziona penalmente condotte di carattere ancillare, sia sul piano materiale (quali la promozione, l'agevolazione, lo sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione).

L'obiettivo del legislatore alla base della legge del 1958 non era in realtà quella di abolire la prostituzione, ma il suo sfruttamento, vale a dire l'organizzazione della prostituzione compiuto da terzi che traggono un vantaggio economico dalle prestazioni delle persone che esercitano lavoro sessuale. L'obiettivo non era nemmeno quello di una generica moralizzazione dei costumi, ma la rimozione di tutte quelle situazioni organizzate, comprese le umilianti schedature eseguite dalle questure, che andavano a ledere la dignità delle persone coinvolte.

Tuttavia, nei suoi oltre sessantacinque anni di applicazione, la legge ha finito per prendere di mira le lavoratrici e i lavoratori del sesso stessi, i loro clienti, i proprietari di case dove i locatari svolgono sex work, colpendo attività non solo inoffensive ma utili per lavorare in condizioni più sicure. Ulteriore risultato criminalizzante per le lavoratrici e i lavoratori del sesso si ha oggi con l'utilizzo sempre più frequente di poteri locali, quali le ordinanze sindacali e i regolamenti di polizia urbana, volti a colpire con sanzioni amministrative condotte genericamente descritte di "adescamento", "oscenità", "saluti allusivi", "abbigliamento indecoroso", ma aventi nella prassi l'unico effetto di sanzionare e stigmatizzare le persone che esercitano prostituzione su strada e i loro clienti. Sul punto, secondo il Gruppo Esperte contro sfruttamento e tratta «nel nostro Paese si è verificato un aumento delle intimidazioni ai danni di persone prostitute collegato alla adozione di ordinanze comunali repressive cd. anti-prostituzione, che ha alimentato un generale sentimento di sfiducia nei confronti delle forze di polizia e, conseguentemente, la riluttanza o il rifiuto di denunciare in caso di sfruttamento e/o violenza».

Tutto ciò porta alla luce il paradosso odierno del sistema italiano: benché autodeterminata, la libertà di esercitare lavoro sessuale resta assoggettata a numerose limitazioni e stigmatizzazioni, derivanti dalle stesse previsioni normative, che finiscono per colpire principalmente i lavoratori e le lavoratrici sessuali.

Tale imposizione si riflette nella considerazione, sociale e normativa, della persona che esercita lavoro sessuale come soggetto immorale quando non pericoloso. L'impossibilità di pretendere il pagamento della propria prestazione in giudizio per contrarietà al buon costume o di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, sempre a causa di un giudizio di moralità, sono solo alcuni dei numerosi esempi della stigmatizzazione e della discriminazione riservata oggi alle persone che si esercitano lavoro sessuale.

La materia necessita quindi un'approfondita e urgente revisione legislativa che si attenga anche ai modelli comparati di riferimento maggiormente virtuosi.

Dal punto di vista del diritto comparato, oltre al modello abolizionista e a quello proibizionista, una recente variante è costituita dal modello cosiddetto «neo-proibizionista» o «nordico», vigente in paesi come la Svezia, Islanda, Irlanda e Norvegia, che tende a depenalizzare l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, ma introduce il divieto di acquisto di prestazioni sessuali e la punizione per i clienti. L'impatto delle politiche di criminalizzazione dei clienti su lavoratori e lavoratrici del sesso in tali paesi è comprovato: lavoratori e lavoratrici del sesso riferiscono una maggiore precarietà e

vulnerabilità alla violenza e alle malattie infettive, mentre la fiducia nelle autorità è crollata. In un rapporto pubblicato il 25 gennaio del 2022, l'organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha dichiarato che una legge approvata dal parlamento irlandese nel 2017 - un modello legislativo di stampo neo-proibizionista che, criminalizzando il cliente, punta a diminuire la domanda di lavoro sessuale -, il cui scopo dichiarato era quello di proteggere dallo sfruttamento le vittime del traffico di esseri umani e le lavoratrici e i lavoratori del sesso, ha invece favorito la persecuzione e la violenza senza che lo stato intervenisse a garantire protezione. Il rapporto, intitolato *“Viviamo all'interno di un sistema violento: la violenza strutturale contro le lavoratrici e i lavoratori del sesso in Irlanda”*, rivela come la criminalizzazione di vari aspetti del loro lavoro stia costringendo le lavoratrici e i lavoratori del sesso a evitare i contatti con la polizia e correre dunque maggiori rischi e stia mettendo in pericolo le loro vite e la loro sicurezza.

Secondo un recente studio sviluppato dal Gruppo italiano di Esperte contro sfruttamento e tratta «il modello nordico concentra l'attenzione delle istituzioni sulla punizione dei clienti, mentre le politiche sulla prostituzione dovrebbero essere mirate all'empowerment delle donne e di tutte le persone che si prostituiscono, in quanto prioritariamente considerate come titolari di diritti»; «la criminalizzazione dei clienti solo teoricamente sposta la riprovazione sociale sugli uomini che acquistano servizi sessuali. Invece, di fatto, la stigmatizzazione dei clienti inevitabilmente coinvolge non solo chi acquista, ma anche chi vende servizi sessuali, e così alimenta il diffuso approccio repressivo che grava sulla prostituzione in quanto tale»; e ancora «la diminuzione della domanda non provoca la diminuzione dell'offerta; rende invece più gravi e precarie le condizioni di vita delle persone che si prostituiscono, costrette a negoziare al ribasso a causa della maggiore concorrenza e ad accettare pratiche sessuali più rischiose, con l'effetto di ritardare il pagamento del debito che spesso hanno contratto con gli sfruttatori. Inoltre, anche per le sex worker che svolgono la propria attività in autonomia, la contrazione della domanda determina l'inevitabile ricorso a intermediari». La criminalizzazione dei clienti o la previsione di sanzioni nei loro confronti provoca inevitabilmente uno scivolamento dell'intera prostituzione in un'area di illegalità con un impatto negativo sulle condizioni di vita di lavoratori e lavoratrici del sesso, soprattutto nel caso di migranti o donne, persone LGBTQ+ o uomini vittime di tratta o comunque soggetti a gravi forme di sfruttamento sessuale. Una prostituzione più nascosta è più difficile da approcciare da parte dei servizi anti-tratta, e in particolare dalle unità di strada e di contatto, cioè il mezzo attraverso il quale si favorisce l'accesso ai servizi di informazione e prevenzione sanitaria.

Evidenze fornite da molteplici fonti dimostrano invece come il modello di decriminalizzazione del lavoro sessuale sia la più forte strategia per migliorare le condizioni di salute e, più in generale, i diritti fondamentali delle persone sex worker, delle loro famiglie e della società in generale.

Con decriminalizzazione si intende la rimozione di tutti i divieti, le punizioni e gli ostacoli normativi penali e amministrativi relativi al lavoro sessuale, incluse le pene inflitte ai clienti e ai gestori di locali dove si esercita sex work, al fine di creare un ambiente più sicuro per lavoratori e lavoratrici del sesso e contribuire a combattere il traffico di esseri umani. La decriminalizzazione va di pari passo con il riconoscimento del sex work come lavoro, e dunque con l'introduzione o l'applicazione di leggi a tutela dei diritti delle persone sex worker e di norme in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Anche dove il lavoro sessuale è decriminalizzato e pienamente riconosciuto, la prostituzione minorile, lo sfruttamento e il traffico di esseri umani vengono puniti e, anzi, perseguiti con maggiore forza.

A livello globale lavoratori e lavoratrici del sesso e le loro organizzazioni chiedono la decriminalizzazione del lavoro sessuale, il diritto all'autodeterminazione e all'auto-organizzazione.

In questi anni numerosi organismi internazionali hanno invitato i Paesi a decriminalizzare il lavoro sessuale nello sforzo globale di proteggere i diritti umani delle persone che esercitano lavoro sessuale, di garantire l'accesso di lavoratori e lavoratrici del sesso ai servizi sanitari e affrontare l'epidemia di HIV/AIDS. Tra questi, il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), UN Women, il Relatore speciale sul diritto alla salute, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), Amnesty International, Human Rights Watch, ILGA World, ILGA-Europe, TGEU, la Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti, La Strada International, Open Society, la Piattaforma europea di organizzazioni non governative contro la tratta di esseri umani, il Gruppo europeo per il trattamento dell'AIDS, la rivista medica The Lancet.

Ricerche e consultazioni svolte negli ultimi anni hanno determinato che le politiche di decriminalizzazione rappresentano il miglior modo per difendere i diritti umani delle persone che esercitano lavoro sessuale e mitigare i rischi di abusi e violazioni nei loro confronti. Le violazioni cui vanno incontro nel mondo le persone che si prostituiscono comprendono invero la violenza fisica e sessuale, detenzioni arbitrarie, estorsioni, intimidazioni, traffico di esseri umani, l'obbligo di sottoporsi a controlli medici. Data la generalizzata correlazione del lavoro sessuale alla tratta di esseri umani e la sua associazione alla violenza di genere, le reali cause di violenza contro le persone sex worker rimangono spesso ignorate in seno ai dibattiti che determinano le politiche pubbliche. Di conseguenza, le persone sex worker vittime e/o sopravvissute a crimini spesso non vengono riconosciute come tali, e le loro necessità di servizi e protezione specializzati rimangono ignorate. Questo entra in contraddizione con i quadri legislativi europei, come la Direttiva sui Diritti delle Vittime dell'Unione europea e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla violenza contro le donne, basi giuridiche che questa proposta si propone implicitamente di considerare centrali insieme ad altri strumenti politici che possono essere usati per migliorare la protezione delle persone sex worker.

A causa del fortissimo stigma attorno a questo tema, le persone che esercitano lavoro sessuale possono essere escluse dall'assistenza sanitaria, dall'accesso all'edilizia pubblica e da altre protezioni di tipo sociale e giuridico.

Anche la maggior parte degli accademici e delle accademiche nel Regno Unito, negli Stati Uniti e altrove, Italia compresa, sono favorevoli alla decriminalizzazione del lavoro sessuale.

Obiettivo della presente proposta di legge è quindi quello di superare l'attuale assetto criminalizzante in materia di lavoro sessuale e proporre un quadro di decriminalizzazione. Più specificamente, la proposta si pone il duplice scopo di rimuovere i divieti, oggi presenti nell'ordinamento, che in questi decenni hanno finito per ripercuotersi, ledendoli, sui diritti umani e sociali di chi esercita lavoro sessuale e di riconoscere espressamente lo scambio di tali servizi consensuali e autodeterminati dai soggetti interessati come oggetto di prestazione di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Decriminalizzazione della prostituzione e riconoscimento del lavoro sessuale.

Articolo 1 (Finalità)

1. Finalità della presente legge è quella di modificare l'ordinamento giuridico vigente per decriminalizzare il lavoro sessuale, depenalizzare le condotte non offensive legate alla prostituzione e di creare un quadro giuridico che garantisca:

- a) la salvaguardia dei diritti umani e sociali delle persone lavoratrici del sesso e la protezione dallo sfruttamento e dalla tratta;
- b) il riconoscimento del lavoro sessuale come lavoro autonomo;
- c) la promozione del benessere, della salute e della sicurezza delle persone lavoratrici del sesso;
- d) il divieto della prostituzione indotta e il divieto di esercizio della prostituzione in caso di persone di età inferiore ai 18 anni;
- e) la promozione e l'attuazione di alcune altre riforme correlate alla decriminalizzazione e al riconoscimento giuridico del lavoro sessuale.

Articolo 2 (Lavoro sessuale)

1. Il lavoro sessuale è definito come l'attività di offrire servizi sessuali in cambio di compensi monetari o di altra natura da parte delle persone lavoratrici del sesso di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge.

2. Ogni contratto per la fornitura o l'organizzazione della fornitura di servizi sessuali è legale ed è vietata la dichiarazione di nullità per motivi di ordine pubblico, moralità, pubblica decenza o altri motivi simili.

Articolo 3 (Riconoscimento del lavoro sessuale e libertà di esercizio)

1. Il lavoro sessuale è riconosciuto come lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 Codice civile, della legge 22 maggio 2017 n. 81 e delle specifiche disposizioni previste dalla presente legge.

2. Qualsiasi persona maggiorenne e consenziente può esercitare il lavoro sessuale in modo autonomo, anche in forma associata, e volontario.

Articolo 4 (Tutela dei diritti delle persone coinvolte nel lavoro sessuale)

1. Le persone che esercitano il lavoro sessuale hanno diritto ad esercitare l'attività professionale, in condizioni di lavoro dignitose e rispettose dei propri diritti e della propria salute. Le persone che esercitano lavoro sessuale hanno diritto ad esercitare la loro attività in un contesto giuridico e amministrativo che riconosca e tuteli i loro diritti.

Articolo 5 (Lotta alla tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale)

1. Lo Stato garantisce l'integrale rispetto delle misure di contrasto alla tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale, anche attraverso azioni di prevenzione e di protezione delle vittime. A tal fine si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, contenente la "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI". Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'adozione di ulteriori azioni di prevenzione e protezione delle vittime.

Articolo 6 (Abolizione di disposizioni contrastanti con il riconoscimento del lavoro sessuale come lavoro)

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernenti l'«Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui», che impediscono o ostacolano l'esercizio del lavoro sessuale in modo dignitoso, sicuro e legale.

In particolare, sono abrogati:

- a) l'articolo 3 comma 1 numero 3;
 - b) l'articolo 3 comma 1 numero 8, limitatamente alle parole «in qualsiasi modo favorisca o»;
 - c) l'articolo 5.
2. Il Capo II della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è abrogato.

Articolo 7 (Esercizio dei poteri locali in materia di lavoro sessuale)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 54 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«4-ter. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti la sicurezza urbana non possono essere rivolti alle persone che esercitano lavoro sessuale né alle persone che con esse interagiscono».

2. È altresì vietato l'uso dei poteri di cui all'articolo 7 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Regolamenti», nonché di quelli previsti dall'articolo 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, quando rivolti alle persone di cui al precedente comma.

Articolo 8 (Informazione)

1. Il Ministro per il lavoro e le politiche sociali, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e sentito il Ministero della Salute, è l'organismo deputato a:

- a) attuare campagne informative relativamente al fenomeno del lavoro sessuale, volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza, stigma e/o di discriminazione nei confronti di chi lo esercita;
- b) presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno e a partire dai dati e dalle informazioni forniti dalle associazioni impegnate nell'implementazione dei diritti umani e sociali delle persone che esercitano lavoro sessuale, una relazione generale sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di contrasto alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale.

2. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, ivi compresi gli atti adottati in forza di norme abrogate, sono abrogate o cessano di produrre i propri effetti con l'entrata in vigore della presente legge.